

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1499 DEL 20/09/2024

O G G E T T O

CONVENZIONE CON LA SCUOLA "INSTITUTE OF CONSTRUCTIVIST PSYCHOLOGY - ICP"
DI PADOVA PER TIROCINI IN ATTIVITÀ PRATICA DI PSICOTERAPIA.

Proponente: UOS FORMAZIONE

Anno Proposta: 2024

Numero Proposta: 1541/24

Il Dirigente “U.O.S. Formazione” riferisce:

“La Scuola di Specializzazione in Psicoterapia “Institute of Constructivist Psychology - ICP”, con sede in Padova, Via Martiri della Libertà n. 13, ha chiesto la stipula di una Convenzione con questa Azienda per l’effettuazione di tirocini in attività pratica di psicoterapia di allievi iscritti alla Scuola medesima;

L’art. 3 della L. 18 marzo 1989, n. 56 subordina l’esercizio dell’attività psicoterapeutica all’acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso le Scuole di specializzazione universitarie e presso gli Istituti a tal fine riconosciuti;

L’art. 8 del Decreto MURST 11 dicembre 1998, n. 509 stabilisce che la formazione pratica deve essere effettuata mediante un periodo di “tirocinio in strutture o servizi pubblici o privati accreditati, nei quali l’allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell’utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza”;

In merito alla titolarità della Scuola, si prende atto che ai sensi della L. n. 56/89 e del D.M. n. 509/98, la stessa è stata riconosciuta dal MUR con Decreto del 21/10/2004, G.U. n. 263 del 09/11/2004;

In ordine a quanto sopra, si rileva che a livello aziendale le procedure per lo svolgimento dei tirocini richiesti sono definite dal Regolamento per i tirocini curriculari di specializzazione in psicoterapia, approvato con deliberazione n. 1225 del 18.07.2024;

Considerato l’interesse dell’Azienda nella collaborazione per la formazione di specialisti in psicoterapia, si propone la stipula della Convenzione il cui contenuto è riportato nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione”.

Il medesimo Dirigente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di stipulare la Convenzione con la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia “Institute of Constructivist Psychology - ICP”, per l’effettuazione di tirocini in attività pratica di psicoterapia, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di incaricare l’U.O.S. Formazione di predisporre gli atti necessari per l’attuazione della presente deliberazione;
3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio dell’Azienda-Ulss;

4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr.ssa Emanuela Zilli)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA U.L.S.S. N. 8 BERICA
E LA SOCIETA' "INSTITUTE OF CONSTRUCTIVIST PSYCHOLOGY"**

La società "Institute of Constructivist Psychology" s.r.l., con sede in Padova alla Via Martiri della Libertà n. 13, con Partita Iva n. 03832810281 rappresentata dal Dott. Massimo Giliberto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, nato a Taranto il 16/08/1961 e residente in via Damiano Chiesa, 21/a Caselle di Selvazzano Dentro (Pd)

e

L'Azienda U.L.S.S. n. 8 "Berica" con sede legale in Viale F. Rodolfi n. 37, 36100 Vicenza, PEC protocollo.aulss8@pecveneto.it, C.F. e P.I. n. 02441500242, in seguito denominata "Azienda/Ente Ospitante", nella persona del Direttore Generale Dott.ssa Patrizia Simionato, nata a Castelfranco Veneto (TV) il 20-02-1965, domiciliata ai fini della presente convenzione presso la sede della medesima;

Premesso che:

- L'art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie; che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza; e che l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.
- L'istituto 'Institute of Constructivist Psychology' (Scuola di Psicoterapia Costruttivista) ha ottenuto con D.D. del 21-10-2004 (G.U. 9 novembre 2004, n. 263) l'abilitazione ad istituire e ad attivare nella sede di Padova in Via Martiri della Libertà, 13, il corso di specializzazione quadriennale in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 Dicembre 1998, n° 509.
- L'istituto 'Institute of Constructivist Psychology' in accordo con il regolamento sulle scuole di formazione in psicoterapia prevede che i propri allievi svolgano presso strutture pubbliche o private accreditate un tirocinio pratico-clinico della durata minima di 140 ore per ciascun anno di corso.

**Per lo svolgimento del tirocinio pratico
finalizzato alla formazione in psicoterapia
(art. 8 decreto 509/98)**

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1

Oggetto

L'Azienda Ospitante, assicura, nell'ambito dei propri Servizi, l'espletamento delle attività di tirocinio idonee all'acquisizione dell'esperienza pratico-applicativa nell'ambito dell'attività psicoterapeutica, ai fini della specializzazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto 509/98. Nell'Ente Ospitante si erogano servizi di psicologia clinica e/o di diagnostica clinica e/o di psicoterapia e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche il ruolo di tutor per gli specializzandi della Scuola di Psicoterapia Costruttivista dell'Institute of Constructivist Psychology di Padova.

ART. 2

Partecipanti

Il numero massimo di tirocinanti che l'Ente Ospitante potrà accogliere ogni anno è di 3. I periodi di tirocinio saranno concordati di volta in volta tra l'Ente Ospitante e l'Institute of Constructivist Psychology.

Le attività saranno concordate con il referente psicoterapeuta dell'Ente Ospitante e verranno svolte nel rispetto delle norme di sicurezza, di salute e di igiene sui luoghi di lavoro previste dalle vigenti disposizioni in materia. Il tirocinante è tenuto a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio e a rispettare il segreto professionale. Il tirocinante deve altresì mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché rispettare quanto disposto dalla legge n. 196/2003 sulla privacy.

L'attività svolta nell'ambito del tirocinio pratico non costituisce premessa per un rapporto di lavoro fra il tirocinante e l'Ente Ospitante né può essere sostitutiva di manodopera aziendale né di prestazione professionale. Non è considerata remunerazione l'eventuale fruizione di servizi aziendali gratuiti da parte del tirocinante.

ART. 3

Personale ed Oneri

L'Ente Ospitante garantisce la collaborazione di un referente psicoterapeuta scelto tra il personale medico/psicologico; il referente è responsabile delle attività di tirocinio ed ha il compito di accertarne i risultati.

ART. 4

Copertura Assicurativa

L'Institute of Constructivist Psychology di Padova garantisce che i tirocinanti siano coperti da polizza di assicurazione per gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione, nonché per la responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle predette attività.

Sono esclusi dalla copertura i trasferimenti del tirocinante da e per la sede di tirocinio, con qualsiasi mezzo vengano effettuati.

ART. 5

Controversie

Le parti contraenti della presente convenzione accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia, che possa nascere dall'attività costituente l'oggetto della presente convenzione e, nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, di risolvere ogni eventuale vertenza mediante arbitrato rituale ai sensi dell'art.806 e seguenti del codice di procedura civile ad opera di un collegio di tre arbitri. Di questi, uno è nominato da ciascuna delle stesse parti. I due arbitri nomineranno, di comune accordo, il terzo componente del Collegio che, in caso di disaccordo, sarà nominato dal Presidente del Tribunale di Padova, Foro in cui il collegio arbitrale ha sede.

ART. 6

Spese

Si dà atto che per l'attivazione della presente convenzione e quelle consequenziali non conseguirà a carico di ciascun Ente alcun onere finanziario a favore dell'altro. La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.R. n. 131/1986, le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente; l'imposta di bollo, se dovuta, sarà a carico dell'Institute of Constructivist Psychology.

ART. 7

Durata

La presente convenzione entra in vigore con la data della sottoscrizione ed ha una durata di 4 anni, fatto salvo l'obbligo di garantire il completamento dei tirocini in corso.

Ciascuna delle parti potrà recedere dalla presente convenzione mediante preavviso da comunicarsi almeno quattro mesi prima mediante PEC o raccomandata A.R.

Resta inteso che, anche in caso di recesso, viene comunque garantito il compimento dell'attività in corso.

ART. 8

Efficacia

La presente convenzione è impegnativa per le parti contraenti in conformità delle Leggi che ne dispongono il funzionamento.

ART. 9

Disposizioni Finali

Per quanto non espressamente contenuto nella presente convenzione le parti rinviano a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia e al Regolamento dell'Ente Ospitante adottato con Deliberazione n. 1225 del 18.07.2024.

Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge n. 241/1990.

Per Azienda ULSS 8 Berica
Direttore Generale
Dott.ssa Patrizia Simionato

Per Institute of Constructivist Psychology-
I.C.P.
Dott. Massimo Giliberto